

Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense

Bilancio tecnico della gestione previdenziale

alla data del 31.12.2014

Relazione



Roma

dicembre 2015

INDICE

<i>Premessa</i>	<i>pag.</i>	<i>3</i>
<i>1. Principali norme in materia di contributi e prestazioni, sistema finanziario di gestione</i>	<i>pag.</i>	<i>5</i>
<i>2. Il metodo impiegato e le rilevazioni effettuate</i>	<i>pag.</i>	<i>15</i>
<i>3. Le basi tecniche demografiche, finanziarie e le ipotesi di calcolo adottate</i>	<i>pag.</i>	<i>20</i>
<i>4. Risultati e commenti</i>	<i>pag.</i>	<i>26</i>

Premessa

La Cassa Forense è uno degli Enti di previdenza e di assistenza che sono stati trasformati in persone giuridiche private con l'emanazione del Decreto Legislativo n. 509 del 30 giugno 1994.

Gli Enti previdenziali privatizzati si contraddistinguono dagli altri Enti simili perché:

- non possono usufruire di finanziamenti o di altri contributi finanziari di natura pubblica;
- devono garantire, a conferma delle finalità istitutive e della obbligatorietà di iscrizione, la continuità dell'azione previdenziale conservando sempre il bilancio in equilibrio economico - finanziario.

La verifica di detto equilibrio è affidata alle risultanze di un Bilancio tecnico attuariale, da redigersi con una cadenza almeno triennale. Tale elaborato costituisce il principale strumento che gli Amministratori utilizzano per valutare la opportunità di eventuali correzioni da imprimere all'andamento della gestione.

Un'importante novità caratterizza il presente Bilancio tecnico, rispetto al precedente inoltrato agli Organi Vigilanti, ed avente per data di riferimento il 31.12.2011. Essa consiste nella iscrizione alla Cassa, nel corso dell'anno 2014, di oltre quarantaquattromila avvocati in conformità a quanto previsto dalla L.247/2012, che ha modificato le precedenti norme inerenti la "cosiddetta" continuità professionale.

Tali norme facevano sì che, prima del 2014, gli assicurati di cui sopra, iscritti solo agli Albi professionali non lo fossero alla Cassa Forense.

Detta iscrizione ha comportato anche la modifica del Regolamento dei contributi di cui si dirà in seguito.

La normativa presa in considerazione è quella vigente al 31.12.2014.

Le valutazioni sono state condotte seguendo le indicazioni contenute nel Decreto del Ministero del Lavoro del 28 novembre 2007 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 31 del 6 febbraio 2008) e quelle riportate nelle comunicazioni dello stesso Ministero, rispettivamente n. 0011883 del 23.07.2015 e n. 0013754 del 15.09.2015, per quanto attiene alle ipotesi da adottare in merito alla redditività del patrimonio, alla numerosità della popolazione, alle previsioni sul tasso di inflazione, alla produttività ed al PIL, salvo alcune eccezioni di cui si darà conto successivamente.

La presente relazione consta di quattro parti in cui si espongono rispettivamente:

- le principali norme alla base del trattamento previdenziale;
- il metodo impiegato e le rilevazioni effettuate;
- le basi tecniche di natura demografica e finanziaria adottate per le proiezioni;
- i risultati ed i relativi commenti.

Un Allegato tecnico che, oltre alle formule di calcolo, contiene i dati di lettura degli archivi informatici al 31.12.2014, le basi tecniche, i prospetti di sviluppo dei risultati cui si perviene, completa la documentazione.

Infine, in Appendice si espongono le ipotesi e i risultati ottenuti nella versione del Bilancio tecnico cosiddetto “*Standard*” con ipotesi strettamente corrispondenti a quelle suggerite dagli Organi Vigilanti.

1. Principali norme in materia di contributi e prestazioni, sistema finanziario di gestione

Si espone di seguito un breve riepilogo delle norme prese a base per le valutazioni. In questa sede si riassumono esclusivamente alcune disposizioni fondamentali, tralasciandone altre con l'avvertenza, però, che se ne è tenuto comunque conto nei calcoli.

1.1 Iscritti

L'art. 21 della legge n. 247 del 31 dicembre 2012 (Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense) prevede che, a partire dall'anno 2014, l'iscrizione agli Albi comporta la contestuale iscrizione alla Cassa nazionale di Previdenza e Assistenza forense.

In virtù di tale disposizione, viene sostanzialmente modificato il regime delle iscrizioni alla Cassa che non è più parzialmente obbligatorio, né tanto meno sottoposto all'accertamento di condizioni reddituali o di effettività dell'esercizio della professione.

1.2 Contributi

I contributi minimi ed i massimali contributivi sono variabili di anno in anno perché assoggettati ad un adeguamento determinato dall'andamento degli indici del costo della vita. I valori riportati di seguito sono quelli validi per l'anno 2014.

"Contributo soggettivo": previsto nella misura del 14% del reddito professionale dichiarato nell'anno precedente con un massimale pari a 96.800,00 euro.

Tale aliquota si incrementerà nel corso degli anni diventando pari al 14,50% dal 2017 al 2020 per divenire il 15%, a partire dal 2021.

Gli iscritti pagano un'aliquota pari al 3% sulle somme eccedenti il massimale di cui sopra, inoltre essi versano, comunque, un contributo minimo di 2.780,00 euro (anno 2014) ridotto alla metà per i primi 6 anni di iscrizione alla Cassa qualora tale iscrizione decorra prima del 35° anno di età.

Anche i pensionati attivi, ad eccezione dei pensionati di invalidità, dall'anno solare successivo alla maturazione del supplemento, ove previsto, sono tenuti al versamento del contributo soggettivo, calcolato sulla base del reddito professionale dichiarato nella misura del 50% dell'aliquota dovuta dagli iscritti (attualmente il 7%), senza però alcun obbligo di contribuzione minima.

"Contributo soggettivo modulare": fissato, in misura volontaria e variabile di anno in anno, dall'1% al 10% del reddito professionale con un tetto pari a 96.800,00 euro; tale contributo è connesso ad una quota di pensione determinata con un algoritmo di calcolo di tipo *a contribuzione definita*.

"Contributo integrativo": in misura pari al 4% del volume d'affari dichiarato ai fini IVA, con un minimo di 700,00 euro per il 2014. I pensionati attivi versano il 4% del volume di affari effettivamente dichiarato, senza l'obbligo di alcuna contribuzione minima.

"Agevolazioni sul pagamento dei contributi minimi": le novità rispetto al sistema previgente possono così riassumersi:

- a) quanto al contributo soggettivo minimo si amplia (da 5 a 6 anni) l'agevolazione della riduzione alla metà di tale contributo per i giovani iscritti alla Cassa prima dei 35 anni di età;

E' inoltre previsto, a partire dal 2014, un contributo minimo soggettivo ulteriormente ridotto del 50% rispetto a quello (intero o ridotto a seconda dei casi) stabilito dall'art. 7 per i percettori di redditi professionali annui inferiori a euro 10.300, limitatamente ad un periodo di avvio alla professione individuato nei primi 8 anni di iscrizione alla Cassa. A fronte di questa riduzione, che rende facoltativo il versamento dell'altro 50% del contributo soggettivo minimo, viene riconosciuto all'iscritto un periodo di anzianità contributiva ridotto a 6 mesi anziché un anno.

Tale contributo può essere integrato negli anni successivi attraverso il pagamento del restante 50%, su base volontaria e maggiorato dei soli interessi, entro il termine ultimo del 31 dicembre dell'ottavo anno di iscrizione alla Cassa.

Se, al termine di tale periodo, il versamento dovuto su base volontaria ad integrazione del minimo non viene effettuato o viene effettuato solo parzialmente (limitatamente ad alcune annualità e non per l'intero periodo), si procederà all'accredito definitivo del periodo di anzianità contributiva in proporzione ai semestri effettivamente corrisposti, senza ulteriori possibilità di integrazioni;

- b) relativamente al contributo integrativo, oltre all'esonero del minimo per i primi 5 anni di iscrizione alla Cassa, in costanza di iscrizione all'Albo, si è introdotto l'ulteriore periodo di quattro anni in cui il contributo minimo integrativo è dovuto, ma in misura ridotta al 50%, se l'iscrizione alla Cassa è avvenuta prima del trentacinquesimo anno di età. Ciò per agevolare l'avvio della professione per i giovani iscritti che, ben difficilmente, già al sesto anno di iscrizione riescono a produrre un volume di affari tale da recuperare dal cliente l'intero contributo minimo da versare alla Cassa.

“Contributo di maternità”: si è deciso, sempre in accordo con gli Uffici della Cassa, di non considerarlo poiché, in base alla normativa determinata dalla legge n. 289 del 15 ottobre 2003, i contributi di maternità e le relative prestazioni risultano neutrali ai fini dell'equilibrio economico finanziario della gestione, poiché è previsto uno specifico contributo che garantisce, di anno in anno, l'equilibrio tra entrate e uscite a tale titolo.

1.3 Prestazioni

1.3.1 Diritto alle Prestazioni

Pensione di vecchiaia: si ha diritto a porsi in quiescenza secondo i requisiti esposti nella successiva *Tavola 1.1*; essi sono variabili durante il periodo transitorio delle disposizioni approvate con la recente riforma.

Tavola 1.1

	<i>Età</i>	<i>Anzianità</i>
2015	67	32
2016	67	32
2017	68	33
2018	68	33
2019	69	34
2020	69	34
2021 e succ.	70	35

Una tale evoluzione nel periodo transitorio comporterà, inizialmente, un andamento ondivago dei nuovi pensionamenti il quale tenderà a stabilizzarsi quando la norma sarà a regime.

Pensione di vecchiaia anticipata: all'iscritto è comunque consentito di porsi in quiescenza una volta raggiunti i 65 anni di età, una volta in possesso dei requisiti di anzianità esposti nella successiva *Tavola 1.2*.

Tavola 1.2

	<i>Anzianità</i>
2015	32
2016	32
2017	33
2018	33
2019	34
2020	34
2021 e succ.	35

L'importo della pensione è, in questo caso, soggetto ad una riduzione determinata dall'applicazione di appositi coefficienti di neutralizzazione stabiliti dal regolamento.

Detti coefficienti riducono le prestazioni in misura pari, in prima approssimazione, al 5% per ogni anno di anticipo rispetto all'età stabilita per il pensionamento di vecchiaia, allo scopo di assorbire l'aumento degli oneri per la Cassa causati dalla scelta individuale di pensionarsi anticipatamente.

Nessuna riduzione è prevista in caso di pensionamento anticipato con 40 anni di anzianità.

Pensione di anzianità: è consentita in caso di cancellazione dagli Albi e del possesso dei requisiti di età e di anzianità, esposti nella *Tavola 1.3* che segue.

Tavola 1.3

	<i>Età</i>	<i>Anzianità</i>
2015	59	37
2016	60	38
2017	60	38
2018	61	39
2019	61	39
2020 e succ.	62	40

Vale la pena di precisare che, proprio in virtù dell'obbligo di cancellazione dagli Albi, la pensione di anzianità non è soggetta ad alcun tipo di riduzione.

Pensione di vecchiaia speciale (contributiva): è concessa agli iscritti che hanno versato effettivamente per almeno cinque anni alla Cassa e che raggiungono il requisito anagrafico per ottenere la pensione, ma non quello minimo contributivo. La pensione viene liquidata mediante un algoritmo di calcolo *a contribuzione definita*.

Pensione di inabilità: è concessa a coloro i quali risultano iscritti alla Cassa continuativamente da data anteriore al compimento del 40° anno di età, con almeno cinque anni di contribuzione e la cui capacità all' esercizio della professione sia esclusa, a causa di malattia od infortunio sopravvenuti all'iscrizione, in modo permanente e totale.

Gli anni ai quali va commisurata la pensione sono aumentati di dieci, sino a raggiungere il massimo di:

37 fino al 31 dicembre 2016

38 fino al 31 dicembre 2018

39 fino al 31 dicembre 2020

40 dal 1° gennaio 2021.

Pensione di invalidità: è concessa a coloro i quali risultano iscritti alla Cassa continuativamente da data anteriore al compimento del 40° anno di età, che possono far valere almeno cinque anni di iscrizione ed abbiano una capacità di esercizio della professione ridotta a meno di un terzo; il suo importo, che non può essere inferiore al 70% del trattamento minimo, è pari al 70% della prestazione calcolata come si specificherà in seguito.

Pensione di "reversibilità": è accordata ai superstiti dei titolari delle pensioni innanzi illustrate in base ad un importo pari al 60% della pensione originaria per un solo superstite, incrementato di un 20% per ogni ulteriore familiare (sino ad massimo del 100%).

Pensione "indiretta": è erogata in favore dei superstiti di iscritto alla Cassa continuativamente a partire da data anteriore al compimento del quarantesimo anno di età, in possesso del requisito di anzianità contributiva pari ad almeno 10 anni. Essa si basa sulle medesime percentuali descritte per la pensione di reversibilità.

Il suo importo è, inoltre, determinato aumentando di dieci il numero di anni ai quali va commisurata la pensione, sino a raggiungere il massimo complessivo di:

- 37 fino al 31 dicembre 2016
- 38 fino al 31 dicembre 2018
- 39 fino al 31 dicembre 2020
- 40 dal 1° gennaio 2021.

1.3.2 Misura delle prestazioni

Il calcolo delle prestazioni viene effettuato in base al principio del “pro - rata”, suddividendo le anzianità degli iscritti in quattro classi a seconda che siano maturate prima del 31.12.2001 (che danno luogo al calcolo della *Quota A*), tra l'1.1.2002 e il 31.12.2007 (*Quota B*), quelle dal 1.1.2008 al 31.12.2012 (*Quota C*) e le successive all'1.1.2013 (*Quota D*).

E' inoltre in vigore la *Quota Modulare* di cui si dirà in seguito.

La pensione che l'iscritto percepisce al momento di porsi in quiescenza è la somma di tutte le quote, modulare inclusa, come di seguito illustrate.

Determinazione della Quota A

Si basa sul prodotto delle anzianità Quota A per la media dei migliori 10 degli ultimi 15 redditi dichiarati, rivalutati in base all'inflazione, in funzione delle aliquote di rendimento e degli scaglioni riportati di seguito (anno 2014):

<i>Reddito</i>		<i>Aliquota %</i>
<i>da</i>	<i>a</i>	
0	48.300	1,75
48.301	72.700	1,50
72.701	84.550	1,30
84.501	96.800	1,15

Determinazione della Quota B

Si calcola moltiplicando le anzianità Quota B per la media dei migliori 20 degli ultimi 25 redditi dichiarati, rivalutati in base all'inflazione, in funzione delle medesime aliquote di rendimento e degli scaglioni esposti in precedenza per la Quota A.

Determinazione della Quota C

Si ottiene effettuando il prodotto delle anzianità Quota C per la media di tutti gli anni escludendo i peggiori cinque, rivalutati in base all'inflazione, in base alle aliquote di rendimento ed agli scaglioni riportati di seguito.

<i>Reddito</i>		<i>Aliquota %</i>
<i>da</i>	<i>a</i>	
0	72.600	1,50
72.601	96.800	1,20

Determinazione della Quota D

La *Quota D* è pari, per ogni anno di anzianità post 2012, alla media di tutti i redditi dichiarati, rivalutati in base all'inflazione, moltiplicata per un'aliquota pari all'1,4% su tutto il massimale pensionabile. Detta aliquota, a partire dall'anno 2021, sarà modificata in funzione dell'andamento della speranza di vita.

Non essendo ancora disponibile il regolamento per il calcolo dell'adeguamento, le presenti valutazioni sono state effettuate considerando un'aliquota fissa dell'1,4%.

Ovviamente, qualora tale parametro dovesse ridursi in futuro, i risultati riportati nel presente documento devono considerarsi prudenziali.

La Quota Modulare

La *Quota di pensione modulare* è determinata con un metodo di calcolo a *contribuzione definita*.

L'iscritto può decidere di versare, in misura variabile annualmente dall'1% al 10%, allo scopo di ottenere un aumento della prestazione a scadenza.

L'importo della pensione è ottenuto moltiplicando il "*montante individuale virtuale*", maturato al momento di pensionamento, per i "coefficienti di trasformazione in rendita", contenuti in Allegato, corrispondenti all'età di pensionamento.

L'aggettivo "virtuale" è dovuto al fatto che l'algoritmo di calcolo costituisce una convenzione per determinare una parte della prestazione complessiva la quale rimane, però, unica ed inscindibile dal resto della pensione.

Il montante su cui si calcola la quota modulare si ottiene attraverso un meccanismo di rivalutazione dei contributi versati, in base al rendimento medio ottenuto dalla Cassa nel quinquennio precedente ridotto al 90%, tenendo conto della misura minima di incremento dei montanti garantito previsto dal Regolamento (1,5%).

I coefficienti di trasformazione attualmente in vigore, riportati in allegato, sono quelli adottati presso l'AGO e tengono conto della sopravvivenza del pensionato e dei suoi superstiti, della composizione media del nucleo familiare, precontano un tasso di interesse e non distinguono i beneficiari a seconda del sesso.

Vale la pena di evidenziare che alla Quota Modulare non si applicano i coefficienti di neutralizzazione, di cui si è detto in merito alla pensione di vecchiaia anticipata.

Trattamento minimo

E' prevista dal Regolamento delle Prestazioni Previdenziali, dietro domanda dell'iscritto, l'integrazione della pensione ad un minimo qualora la prestazione dovesse risultare ad esso inferiore.

Il trattamento minimo è fissato in misura pari a 11.669,00 per il 2015.

Si ha diritto all'integrazione solo nei casi previsti dall'Art. 5 commi 3 e 4 del Regolamento per le prestazioni previdenziali della Cassa.

Supplementi di pensione

In ultimo, è necessario ricordare che i pensionati attivi godono attualmente di un supplemento di pensione che è disciplinato, per le pensioni ancora da liquidare, secondo la *Tavola 1.4* che segue.

Tavola 1.4

<i>Decorrenza della pensione</i>	<i>Supplementi</i>
1.2.2015 – 1.1.2017	1 supplemento dopo 3 anni
1.2.2017 – 1.1.2019	1 supplemento dopo 2 anni
1.2.2019 – 1.1.2021	1 supplemento dopo 1 anni
1.2.2021	Nessun supplemento

Per le pensioni di vecchiaia liquidate in data successiva all'1.1.2014, è prevista una prestazione aggiuntiva corrisposta in una unica soluzione al momento della cancellazione dagli Albi. Tale prestazione si basa sulla capitalizzazione di due punti di aliquota contributiva soggettiva versata nel periodo successivo al pensionamento o alla maturazione dell'ultimo supplemento (dal 2014).

1.4 Il sistema finanziario di gestione

Il sistema finanziario di gestione adottato dalla Cassa Forense si basa su una quota a ripartizione, ma esiste un cospicuo patrimonio accumulato.

Conseguentemente, essendo le prestazioni annue supportate sia dai contributi degli iscritti attivi, sia dai rendimenti ottenuti dall'impiego della dotazione patrimoniale, il sistema finanziario che si configura è di tipo misto.

2. Il metodo impiegato e le rilevazioni effettuate

2.1 Il metodo adottato per la determinazione delle componenti demografiche, economiche e finanziarie del Bilancio tecnico è il “Metodo degli Anni di Gestione su base Individuale e per Sorteggio (MAGIS¹)”.

Tale metodo di simulazione stocastica consente di effettuare le proiezioni delle contribuzioni e degli oneri per ciascun assicurato e per ciascun pensionato, tenendo conto dei dati demografici e contributivi di ogni singola posizione, senza effettuare aggregazioni e senza introdurre valori medi.

Per rendere possibile la tecnica in questione, per ogni individuo appartenente alla collettività vengono effettuati opportuni sorteggi al fine di determinare anno per anno:

per gli iscritti: la eliminazione per morte, per invalidità e inabilità, per pensionamento, per cancellazione;

per i pensionati: la permanenza nello status di pensionato ovvero la eliminazione dalla predetta condizione.

E' opportuno indicare qui di seguito le serie di informazioni che sono state oggetto dei calcoli:

per gli iscritti:

- contributi;
- oneri per le prestazioni dirette ed indirette;

per i pensionati:

- oneri per le pensioni dirette, oneri per le pensioni ai superstiti.

¹ Cfr. Mario A. Coppini “Lezioni di tecnica delle assicurazioni sociali” – 5^a Edizione 1984 Editore Eredi Veschi.

E' necessario ancora precisare che:

- oltre ai dati innanzi specificati, i calcoli consentono di determinare, per ciascuno dei gruppi considerati, molti altri indici significativi, come le età medie, le anzianità medie, ecc.;
- il numero di replicazioni effettuate è tale da stabilizzare i risultati ottenuti mediante la procedura di sorteggio;
- la complessa procedura innanzi descritta in modo sintetico comporta, come è facilmente intuibile, un volume di calcoli particolarmente elevato.

2.2 L'applicazione sistematica del metodo MAGIS comporta che le rilevazioni effettuate in via analitica, riguardanti la popolazione iscritta e quella pensionata, siano particolarmente articolate e ricche di informazioni specifiche.

Per gli iscritti attivi è stato rilevato, con riferimento alla data del 31.12.2014:

- il sesso;
- l'età;
- l'anzianità di contribuzione;
- il reddito ed il volume di affari per ciascuno degli anni di iscrizione;
- il montante modulare accumulato.

Per carenza di informazioni, dovute a taluni sfasamenti tra le ultime dichiarazioni disponibili negli archivi e quelle utili ai fini del primo anno di proiezione, si è dovuta integrare la serie dei valori del reddito e del volume d'affari annuo per alcune posizioni di contribuenti.

Per gli attivi pensionati si è rilevato:

- il sesso;
- l'età;
- l'anzianità di contribuzione;
- il reddito ed il volume di affari;
- il montante modulare accumulato;
- l'importo annuo di pensione ottenuto come importo percepito nel mese di dicembre riproporzionato ad anno intero.

In modo analogo agli attivi, quando si è rivelato necessario, sono stati integrati i redditi ed i volumi d'affari.

Per *i pensionati*, sempre alla data di riferimento, è stato rilevato:

- il sesso;
- l'età;
- l'anzianità di pensionamento;
- la categoria di pensione: - diretta;
 - inabilità;
 - indiretta;
 - reversibilità;
- l'importo annuo di pensione ottenuto come importo percepito nel mese di dicembre riproporzionato ad anno intero.

Riproduciamo di seguito una sintesi degli archivi degli attivi, degli attivi pensionati e dei pensionati definitivi integrati, come detto, ed aggiornati al 31.12.2014 (con riferimento ai redditi del 2013), avvertendo che i dati analitici sulle distribuzioni di base sono riportati nell'Allegato Tecnico.

I dati maggiormente rappresentativi della collettività sono riassunti nelle successive tavole.

Tavola 2.1 Distribuzione degli iscritti attivi non pensionati al 31.12.2014 per sesso, reddito e volume di affari complessivo e medio (redditi 2013)

(importi complessivi in milioni, medi in migliaia di euro)

Sesso	Numero	Reddito medio	Reddito complessivo	Volume d'affari medio	Volume d'affari complessivo
Maschi	106945	50,1	5.357,6	77,8	8.319,2
Femmine	104418	21,4	2.232,9	30,0	3.128,1
Totale	211363	35,9	7.590,5	54,2	11.447,3

L'età media è risultata essere 44,7 anni nel complesso (46,2 per i maschi e 42,6 per le femmine) l'anzianità media complessiva registrata è pari a 14,5 anni (16,1 per i maschi e 12,6 per le femmine).

Come detto in precedenza, si ribadisce che, in forza delle norme citate in Premessa, rispetto al Bilancio tecnico Straordinario al 31.12.2011 si è verificata l'entrata in assicurazione di 44.113 avvocati (di cui 26.853 donne), precedentemente iscritti all'Albo professionale, ma non alla Cassa, con redditi medi ed età notevolmente difforni rispetto a quello degli altri avvocati.

Tavola 2.2 Distribuzione degli attivi pensionati al 31.12.2014 per sesso, reddito e volume di affari complessivo e medio (redditi 2013)

(importi complessivi in milioni, medi in migliaia di euro)

Sesso	Numero	Reddito medio	Reddito complessivo	Volume d'affari medio	Volume d'affari complessivo	Pensione media	Pensione complessiva
Maschi	11403	62,6	713,7	109,4	1.247,1	36,2	413,4
Femmine	1076	32,4	34,8	59,1	63,5	25,7	27,6
Totale	12479	60,0	748,5	105,0	1.310,6	35,3	441,0

Tavola 2.3 Distribuzione dei pensionati in essere al 31.12.2014 per sesso, categoria di pensione, numero, pensione complessiva e media

(importi complessivi in milioni, medi in migliaia di euro)

Sesso	Tipologia						
	Anzianità	Vecchiaia	Contributiva	Invalidità	Indirette	Reversibilità	Totale
Maschi	837	2545	375	196	139	204	4296
	30.573,7	74.154,0	1.785,0	2.670,6	1.939,9	3.325,0	114.448,2
	36,5	29,1	4,8	13,6	14,0	16,3	26,6
Femmine	293	264	50	74	2811	6800	10292
	9.090,4	6.817,3	174,3	829,0	41.642,9	114.138,7	172.692,6
	31,0	25,8	3,5	11,2	14,8	16,8	16,8
Totale	1130	2809	425	270	2950	7004	14588
	39.664,1	80.971,3	1.959,3	3.499,6	43.582,8	117.463,7	287.140,8
	35,1	28,8	4,6	13,0	14,8	16,8	19,7

2.3 Il patrimonio complessivo al 31.12.2014, comunicato dalla Cassa, ammonta a 8.119,0 milioni di euro di cui circa l'11% in immobili.

3. Le basi tecniche demografiche, finanziarie e le ipotesi di calcolo adottate

3.A Basi demografiche

Si espongono qui di seguito le decisioni assunte in materia di basi demografiche.

Si è fatto riferimento:

- alle frequenze di morte pubblicate dall'ISTAT nel 2015 e relative alla popolazione generale;
- alle esperienze dell'INPS in materia di mortalità selezionata, pubblicate nel volume *"Il modello INPS e le prime proiezioni al 2010"*.

In particolare:

- a) per la mortalità degli attivi ai dati della citata pubblicazione INPS;
- b) per la mortalità dei pensionati di vecchiaia ed anzianità ai dati pubblicati nel lavoro di cui al precedente punto a);
- c) per la mortalità degli invalidi ed inabili a quella esposta nella citata pubblicazione INPS;
- d) per la mortalità delle vedove e dei vedovi a quella riportata nella medesima pubblicazione.

Le frequenze di eliminazione per morte di cui ai precedenti punti a), b), c) e d), sono state modificate ipotizzando, non solo che abbiano subito una evoluzione analoga a quella della mortalità della popolazione generale italiana, ma anche ipotizzandone, per l'avvenire, una evoluzione annua dovuta all'aumento della speranza di vita. Tale evoluzione è stata desunta da uno studio effettuato dall'ISTAT.

Tutte le basi demografiche sopra descritte sono riportate nell'Allegato tecnico.

- e) Relativamente alle frequenze di passaggio a seconde nozze, che costituiscono una componente della eliminazione dei vedovi e delle vedove, esse sono desunte dal volume INPS di cui sopra;

- f) per la probabilità di lasciar famiglia e la composizione del nucleo familiare ci si è riferiti sempre alla citata esperienza INPS;
- g) le frequenze di inabilità, sono tratte da esperienze su collettività assimilabili di professionisti e sono state opportunamente corrette per tenere conto del tipo di attività della categoria degli avvocati;
- h) per quanto attiene alle frequenze di cancellazione, si è ipotizzata, sulla base dei dati attualmente disponibili ed in accordo con la Cassa, una frequenza pari all'1,0% per i maschi ed all'1,7% per le femmine, da applicarsi ad i soli iscritti con anzianità inferiore a 20 anni. E' bene sottolineare come per il futuro vi sia una forte incertezza determinata dalla frequenza con cui questa opzione sarà esercitata da tutti coloro che oggi si trovano obbligatoriamente iscritti alla Cassa in forza delle nuove norme;
- i) le ipotesi riguardanti la consistenza della popolazione sono state modificate rispetto alle precedenti valutazioni e costituiscono un importante fattore di variazione dei risultati. Difatti, si è ipotizzato di stabilire il numero massimo di iscritti annuo controllando il numero complessivo di avvocati contribuenti, vale a dire la somma degli attivi e degli attivi pensionati e non il numero dei soli attivi come avveniva in passato.

In sostanza, il numero annuo dei contribuenti non pensionati è dato dalla differenza tra il numero predeterminato degli iscritti contribuenti totali, diminuito del numero di coloro che sono anche pensionati e che sono prodotti dal modello di simulazione. Esso oscilla, pertanto, considerevolmente nel corso del periodo di osservazione.

Il numero complessivo si evolve da quello registrato al 31.12.2014 (223.842 unità) seguendo il parametro "occupazione" suggerito dai Ministeri Vigilanti nella Conferenza dei Servizi di luglio 2015.

Tavola 3.1 Occupazione*(Valori percentuali)*

2020-2025	2026-2030	2031-2035	2036-2040	2041-2045	2046-2050	2051-2055	2056-2060
1,03	0,87	0,32	0,07	-0,41	-0,12	-0,07	0,01

- j) la distribuzione per sesso ed età dei nuovi iscritti utilizzata per le proiezioni (riportata in Allegato), è tratta dai dati messi a disposizione dalla Cassa Forense nell'ultimo quinquennio ed opportunamente perequata, con l'esclusione dell'anno 2014, anno in cui si è verificato l'ingresso del numeroso collettivo con età media più elevata di cui si è detto;
- k) la distribuzione per sesso ed età dei redditi all'ingresso è basata sui dati forniti dalla Cassa e prudenzialmente ridotta al 70%, è riportata in Allegato.

3.B Le basi finanziarie ed economiche

Riguardo alla stima delle basi finanziarie ed economiche per i prossimi anni, si è operato, per quanto attiene alla previsione di inflazione, uniformandosi ai dati forniti dalla Conferenza dei servizi 2015 a partire dall'anno 2019.

Riguardo al PIL si è mantenuto un profilo più prudente per gli anni compresi tra il 2020 e il 2025.

Sia riguardo all'inflazione che al PIL, per gli anni tra il 2015 ed il 2019, si è operato mantenendo un livello in linea con le più recenti stime economiche.

l) Tavola 3.2 Inflazione*(valori percentuali)*

<i>Anno</i>				
2015	2016	2017-2018	2018	2019 e successivi
0,0	0,5	1,0	1,5	2,0

Tavola 3.3 Pil nominale²
(valori percentuali)

Anno								
2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
0,00	0,50	1,00	1,00	1,50	1,50	2,00	2,00	2,50

Anno								
2024	2025	2026/2030	2031/2035	2036/2040	2041/2045	2046/2050	2051/2055	2056 e successivi
2,50	3,00	3,87	3,65	3,55	3,22	3,41	3,44	3,51

Sulla base di tali ipotesi è stato possibile derivare per l'intero arco temporale delle proiezioni i seguenti parametri:

- m) l'incremento delle prestazioni che risulta movimentato dall'andamento dell'inflazione;
- n) l'adeguamento annuo di tutti i minimi ed i massimali previsti, pari all'inflazione;
- o) l'incremento dei redditi e volumi di affari basato sul PIL nominale e sulla "carriera"³. In merito a quest'ultima (esposta in Allegato) per le stesse ragioni di cui al precedente punto h) si è ritenuto di variarla, rispetto al precedente Bilancio tecnico, sulla base delle informazioni più recenti fornite dalla Cassa.

3.C Ulteriori ipotesi di lavoro

- p) le spese di funzionamento della Cassa (sotto la voce spese di gestione) sono state stimate, sulla base dei dati forniti dagli Uffici e previste successivamente in evoluzione in base al tasso di inflazione;

² In prima approssimazione.

³ Incrementi dovuti all'anzianità di esercizio della professione.

- q) le prestazioni assistenziali (sotto la voce altre prestazioni) sono, in forza del nuovo regolamento approvato dagli Organi Vigilanti, stimate annualmente in base all'importo massimo utilizzabile ossia il 12,5% del complesso dei contributi integrativi dei due anni antecedenti a partire dall'anno 2016. Per l'anno 2015 si è utilizzato il valore comunicato dagli Uffici;
- r) il rapporto tra redditi e volume di affari per i nuovi ingressi al 31.12.2014, pari a 1,5, è stato mantenuto individualmente costante per tutto il periodo delle valutazioni;
- s) per quanto attiene alla quota di pensione modulare volontaria, si è deciso, in accordo con gli Uffici della Cassa, di non tenerne conto ai fini delle presenti valutazioni tecniche, né sul versante dei contributi né, ovviamente, su quello delle prestazioni nell'ipotesi che contributi e prestazioni si mantengano in sostanziale equilibrio previdenziale;
- t) preme evidenziare che, relativamente alle pensioni ai superstiti, si è tenuto conto della variazione nel tempo dell'aliquota di reversibilità in armonia con il corrispondente mutamento della composizione del nucleo familiare;
- u) le frequenze di pensionamento valutate in base alle esperienze della Cassa, sono pari al 100% per la vecchiaia, 50% per la vecchiaia anticipata e 5% per l'anzianità. Inoltre, si è supposto che il pensionato prosegua l'attività lavorativa nel 90% dei casi;
- v) riguardo alla permanenza in attività degli attivi pensionati, esposta in Allegato, sempre sulla base dei dati provenienti dagli Uffici, si è supposto che essi cessino qualsiasi attività lavorativa al raggiungimento del novantesimo anno di età;
- w) la dinamica dei redditi e dei volumi d'affari per gli attivi pensionati, prevede una riduzione, concordata con la Cassa, per tenere conto della diminuzione dell'attività che si riscontra negli avvocati che sono già in quiescenza;
- x) si è convenuto che le eventuali sopravvenienze attive tra entrate ed uscite, vengano investite con un ritardo medio di un semestre;

- y) si è supposto che degli aventi diritto alla riduzione ad un quarto del contributo soggettivo minimo nei primi 8 anni di iscrizione (Art. 9 del Regolamento dei contributi), solo il 50% opererà in tal senso e che nessuno integrerà successivamente i semestri non coperti da contribuzione;
- z) per ragioni prudenziali e non disponendo dei dati reddituali degli iscritti non derivanti dalla professione, si è attribuita l'integrazione al minimo in tutti i casi in cui la prestazione risultava inferiore a quella minima;
- aa) pur avendo considerato la recente obbligatorietà di iscrizione alla Cassa di tutti gli avvocati iscritti agli Albi, non si è tenuto conto nei calcoli, della norma che circoscrive l'erogazione delle pensioni di invalidità ed indirette ai soli iscritti alla Cassa di età inferiore ai 41 anni. Tale scelta rappresenta comunque una stima prudente delle prestazioni in parola.

4. Risultati e commenti

Sulla scorta delle ipotesi demografiche ed economico - finanziarie descritte innanzi, si è proceduto alla proiezione di tutte le componenti attive e passive.

L'elaborazione ha fornito le basi per la costruzione delle seguenti tavole nelle quali sono riportate rispettivamente per il periodo 2015 - 2064:

- | | |
|----------------|--|
| TAV. 4A | le entrate, le uscite, i saldi previdenziali - calcolati come differenza tra il complesso dei contributi e delle pensioni - i saldi gestionali oltre all'andamento patrimoniale; |
| TAV. 4B | il rapporto tra il patrimonio accumulato a fine anno e cinque volte il valore delle pensioni erogate nell'anno stesso; |
| TAV. 4C | il rapporto tra saldo previdenziale e redditi professionali; |

Unitamente alle Tavole, per consentire una lettura sintetica dei risultati si sono costruiti i seguenti grafici per gli anni dal 2015 al 2064:

- | | |
|-----------------|---|
| GRAF. A1 | Andamento del patrimonio; |
| GRAF. A2 | Andamento dei saldi previdenziali e dei saldi gestionali; |
| GRAF. A3 | Andamento del rapporto tra patrimonio e cinque annualità di pensioni in essere. |

Tav. 4A *Proiezione delle Entrate e delle Uscite*
(importi in migliaia di euro)

Anno	ENTRATE				USCITE				Spese di gestione	Totale Uscite	Saldo previdenziale	Saldo	Patrimonio di fine anno	
	Rendimenti netti del patrimonio	Soggettivo	Integrativo	Totale contribuiti	Totale Entrate	Prestazioni								Totale prestazioni
						Pensioni	Altre prestazioni	Totale prestazioni						
2015	81.190	997.947	536.246	1.534.193	1.615.383	781.356	50.200	831.556	29.400	860.956	752.837	8.119.000		
2016	133.101	1.022.410	551.722	1.574.132	1.707.233	796.353	63.992	860.345	29.400	889.743	777.779	8.673.427		
2017	193.818	1.081.756	569.945	1.651.701	1.845.519	803.595	67.031	870.626	29.547	900.173	848.106	9.690.915		
2018	265.907	1.119.836	591.147	1.710.983	1.976.890	829.015	68.965	897.980	29.842	927.823	881.968	10.636.261		
2019	350.560	1.158.631	620.533	1.779.164	2.129.724	846.283	71.243	917.526	30.290	947.816	932.881	11.685.329		
2020	386.017	1.205.809	644.418	1.850.227	2.236.244	877.564	73.893	951.457	30.896	982.353	972.663	12.867.236		
2021	423.634	1.287.338	669.822	1.957.160	2.380.794	906.937	77.567	984.504	31.514	1.016.017	1.050.223	14.121.127		
2022	464.577	1.412.210	698.634	2.110.844	2.575.421	946.891	80.552	1.027.443	32.144	1.059.587	1.163.953	15.485.904		
2023	510.052	1.463.340	738.267	2.201.607	2.711.659	990.161	83.728	1.073.889	32.787	1.106.676	1.211.446	17.001.737		
2024	558.202	1.525.450	770.773	2.296.223	2.854.425	1.037.887	87.329	1.125.216	33.443	1.158.659	1.258.336	18.606.720		
2025	609.075	1.589.222	804.680	2.393.902	3.002.977	1.096.478	92.283	1.188.761	34.112	1.222.873	1.297.424	20.302.486		
2026	662.478	1.657.365	842.485	2.499.850	3.162.328	1.166.408	96.347	1.262.755	34.794	1.297.548	1.332.442	22.082.591		
2027	718.421	1.735.173	887.836	2.623.009	3.341.430	1.240.485	100.585	1.341.040	35.490	1.376.530	1.382.554	23.947.370		
2028	777.368	1.814.505	934.720	2.749.225	3.526.593	1.324.113	105.311	1.429.424	36.199	1.465.623	1.425.112	25.912.270		
2029	839.197	1.894.807	982.403	2.877.210	3.716.407	1.419.874	110.980	1.530.854	36.923	1.567.777	1.457.336	27.973.240		
2030	903.656	1.974.057	1.030.483	3.004.540	3.908.196	1.542.605	116.840	1.659.445	37.662	1.697.107	1.461.935	30.121.870		
2031	969.989	2.048.058	1.078.622	3.126.680	4.096.669	1.673.027	122.800	1.795.827	38.415	1.834.243	1.453.653	32.332.959		
2032	1.037.862	2.117.944	1.124.850	3.242.794	4.280.656	1.809.309	128.810	1.938.119	39.183	1.977.303	1.433.485	34.595.386		
2033	1.106.962	2.187.176	1.170.844	3.358.020	4.464.982	1.952.159	134.828	2.086.967	39.967	2.126.934	1.405.881	36.898.739		
2034	1.177.104	2.253.428	1.216.321	3.469.749	4.646.853	2.109.895	140.606	2.250.501	40.766	2.291.268	1.359.585	39.236.787		
2035	1.247.771	2.315.640	1.262.129	3.577.659	4.825.540	2.282.130	146.356	2.428.486	41.582	2.470.067	1.295.639	41.592.372		
2036	1.318.435	2.373.365	1.306.100	3.679.465	4.997.900	2.450.695	152.040	2.602.735	42.413	2.645.149	1.258.473	43.947.845		
2037	1.389.018	2.430.552	1.349.282	3.779.834	5.168.852	2.621.955	157.766	2.779.721	43.262	2.822.983	1.157.879	46.300.596		
2038	1.459.394	2.487.232	1.391.837	3.879.069	5.338.463	2.804.429	163.263	2.967.692	44.127	3.011.818	1.074.640	48.646.466		
2039	1.529.193	2.538.539	1.433.311	3.971.850	5.501.043	2.999.662	168.660	3.168.322	45.010	3.213.332	1.074.640	50.973.110		
2040	1.597.825	2.586.071	1.475.900	4.061.971	5.659.796	3.202.976	173.980	3.376.956	45.910	3.422.865	972.188	53.260.821		
2041	1.664.933	2.627.289	1.516.426	4.143.715	5.808.648	3.417.520	179.164	3.596.684	46.828	3.643.512	858.995	55.497.752		
2042	1.729.887	2.659.473	1.551.348	4.210.821	5.940.708	3.636.027	184.488	3.820.515	47.764	3.868.279	726.195	57.662.888		
2043	1.792.060	2.689.672	1.585.980	4.275.652	6.067.712	3.839.028	189.553	4.028.581	48.720	4.077.301	574.794	59.735.317		
2044	1.851.772	2.723.151	1.620.700	4.343.851	6.195.623	4.041.304	193.919	4.235.223	49.694	4.284.917	436.624	61.725.728		
2045	1.909.093	2.755.560	1.654.408	4.409.968	6.319.061	4.240.957	202.588	4.463.977	50.688	4.489.893	169.011	63.636.435		
2046	1.963.968	2.791.033	1.689.376	4.480.409	6.444.377	4.421.389	202.588	4.623.977	51.702	4.675.678	59.020	65.465.603		
2047	2.017.029	2.835.399	1.728.687	4.564.086	6.581.115	4.563.232	206.801	4.770.033	52.736	4.822.769	854	67.234.302		
2048	2.069.779	2.882.514	1.769.862	4.662.076	6.731.855	4.675.988	211.172	4.887.160	53.791	4.940.951	13.912	68.992.648		
2049	2.123.507	2.936.494	1.812.523	4.773.017	6.896.624	4.750.501	216.086	4.966.687	54.866	5.021.453	22.516	70.783.553		
2050	2.179.509	3.036.845	1.856.196	4.893.041	7.072.800	4.869.434	221.195	5.090.629	55.964	5.146.593	23.607	72.658.623		
2051	2.237.545	3.105.542	1.899.047	5.004.589	7.242.134	5.184.320	226.565	5.310.885	57.083	5.467.968	179.731	74.584.830		
2052	2.290.770	3.141.840	1.939.610	5.081.450	7.372.220	5.322.981	232.025	5.555.006	58.225	5.613.230	241.531	76.358.990		
2053	2.343.540	3.215.903	1.984.857	5.200.760	7.544.300	5.428.347	237.381	5.665.728	59.389	5.725.117	227.587	78.117.986		
2054	2.398.115	3.298.990	2.031.731	5.330.721	7.728.836	5.541.802	242.451	5.784.253	60.577	5.844.830	211.081	79.937.169		
2055	2.454.635	3.384.840	2.080.275	5.465.115	7.919.750	5.648.585	248.107	5.896.692	61.788	5.958.481	183.470	81.821.175		
2056	2.513.473	3.476.449	2.132.280	5.608.729	8.122.020	5.748.814	253.966	6.002.780	63.024	6.065.805	140.085	83.782.444		
2057	2.575.165	3.575.477	2.190.898	5.766.375	8.341.540	5.835.651	260.034	6.095.725	64.285	6.160.010	69.316	85.838.842		
2058	2.640.611	3.679.830	2.251.116	5.930.946	8.571.557	5.924.150	266.535	6.190.685	65.570	6.256.255	6.796	88.030.372		
2059	2.710.070	3.790.198	2.312.729	6.102.927	8.812.997	6.010.922	273.862	6.284.784	66.882	6.351.666	92.005	90.335.673		
2060	2.783.910	3.910.061	2.382.380	6.292.441	9.076.451	6.081.831	281.390	6.435.998	68.219	6.431.440	210.610	92.797.004		
2061	2.863.257	4.036.158	2.457.080	6.493.240	9.356.397	6.146.907	289.091	6.505.582	69.584	6.505.582	346.333	95.441.916		
2062	2.948.785	4.169.873	2.538.441	6.708.314	9.657.099	6.218.131	297.798	6.515.929	70.975	6.586.904	490.183	98.292.831		
2063	3.040.891	4.310.562	2.622.485	6.933.047	9.973.938	6.287.361	307.135	6.594.496	72.395	6.666.891	645.686	101.363.026		
2064	3.140.102	4.461.388	2.713.840	7.175.228	10.315.330	6.354.324	317.305	6.671.629	73.843	6.745.472	820.904	104.670.073		
2065												108.239.931		


Tav. 4B - Rapporto tra patrimonio e 5 rate di pensione correnti

Anno	Grado di copertura
2015	2,3
2016	2,4
2017	2,6
2018	2,8
2019	3,0
2020	3,2
2021	3,4
2022	3,6
2023	3,8
2024	3,9
2025	4,0
2026	4,1
2027	4,2
2028	4,2
2029	4,2
2030	4,2
2031	4,1
2032	4,1
2033	4,0
2034	3,9
2035	3,9
2036	3,8
2037	3,7
2038	3,6
2039	3,6
2040	3,5
2041	3,4
2042	3,3
2043	3,2
2044	3,1
2045	3,1
2046	3,0
2047	3,0
2048	3,0
2049	3,1
2050	3,1
2051	2,9
2052	2,9
2053	2,9
2054	3,0
2055	3,0
2056	3,0
2057	3,0
2058	3,0
2059	3,1
2060	3,1
2061	3,2
2062	3,3
2063	3,3
2064	3,4


Tav. 4C - rapporto tra saldo previdenziale e redditi professionali

Anno	Rapporto
2015	8,76%
2016	8,79%
2017	9,27%
2018	9,28%
2019	9,46%
2020	9,47%
2021	9,82%
2022	10,41%
2023	10,38%
2024	10,29%
2025	10,14%
2026	9,93%
2027	9,74%
2028	9,51%
2029	9,22%
2030	8,80%
2031	8,34%
2032	7,86%
2033	7,40%
2034	6,87%
2035	6,30%
2036	5,77%
2037	5,25%
2038	4,72%
2039	4,14%
2040	3,56%
2041	2,92%
2042	2,26%
2043	1,68%
2044	1,14%
2045	0,62%
2046	0,21%
2047	0,00%
2048	-0,05%
2049	0,08%
2050	0,08%
2051	-0,58%
2052	-0,76%
2053	-0,70%
2054	-0,63%
2055	-0,54%
2056	-0,40%
2057	-0,19%
2058	0,02%
2059	0,24%
2060	0,54%
2061	0,86%
2062	1,18%
2063	1,50%
2064	1,85%


Graf. AI Andamento del patrimonio



Graf.A2 Andamento dei saldi previdenziali e dei saldi gestionali



Graf.A3 Andamento del rapporto tra patrimonio e cinque annualità di pensioni in essere



Dalla lettura delle Tavole precedenti si osserva che:

Tavola 4A

- i contributi passano nel cinquantennio da 1.534,2 a 7.175,2 milioni di euro (incrementandosi di 4,7 volte a moneta corrente);
- le uscite per prestazioni pensionistiche crescono nello stesso periodo da 781,4 a 6.354,3 milioni (8,1 volte sempre a moneta corrente);
- i saldi previdenziali ovvero le differenze tra contributi e prestazioni si mostrano negativi per otto anni e precisamente nel 2048 e negli anni compresi tra il 2051 e 2057. Successivamente essi risultano sempre positivi, crescenti dal 2058 al 2064);
- i saldi gestionali ossia la differenza tra il complesso delle entrate e delle uscite risultano sempre positivi per tutti i cinquanta anni delle proiezioni e presentano il seguente andamento. Essi risultano sempre positivi e crescenti sino all'anno 2034 poi, pur rimanendo positivi, essi decrescono fino all'anno 2047, a partire dal 2048 essi tornano ad aumentare fino ad assumere, nell'anno 2064 un valore pari a 3.569,9 milioni di euro a moneta corrente che corrisponde al valore massimo registrato;
- la dotazione patrimoniale: per effetto dei saldi economici, sempre positivi, risulta in aumento dagli 8,1 miliardi del 2014 sino ai 108,2 miliardi di euro del 2064 con un incremento di circa 13,3 volte a moneta corrente.

Tavola 4B:

- il rapporto tra patrimonio accumulato e cinque annualità di pensioni in essere non presenta mai valori inferiori all'unità; difatti esso assume valori che oscillano dal 2,3 ad un massimo pari a 4,2.

La scelta di nuove linee di carriera più contenute sia per gli iscritti attivi che per gli attivi pensionati, ha comportato una conseguente riduzione delle contribuzioni e delle prestazioni.

Anche le nuove ipotesi sulla numerosità dei contribuenti comportano una compressione di contributi e prestazioni.

Preme far notare come, se alle riduzioni dei redditi e delle contribuzioni soggettive, corrisponde una diminuzione delle prestazioni a compensazione totale o parziale, invece, la riduzione del contributo integrativo che consegue alle due ipotesi summenzionate, costituisce una perdita “secca” per la Cassa.

Inoltre, i risultati di queste valutazioni attuariali risentono in modo sensibile dell’ingresso in Cassa degli oltre 40 mila avvocati precedentemente non iscritti.

Difatti, essi presentano caratteristiche di reddito e di carriera che differiscono notevolmente da quelle degli altri assicurati. Altro elemento di incertezza è costituito dalla loro propensione alla cancellazione, le cui variazioni possono incidere notevolmente sulla numerosità complessiva ed esercitare, quindi, una grande influenza sui risultati. Di tale fenomeno, al momento, non si dispone di alcun dato statistico.

Infine, è bene ricordare che le presenti valutazioni, riferendosi a periodi di tempo così lunghi, producono risultati da interpretarsi con estrema cautela, poiché l’andamento demografico ed economico della gestione si manifesterà nella misura descritta se, e solo se, le numerose ipotesi demografiche e finanziarie poste a base delle elaborazioni troveranno integrale conferma nella realtà.

Scostamenti anche di modesta entità rispetto alle ipotesi fatte possono produrre forti differenze sui risultati.